



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
INFRASTRUTTURE E SERVIZI
PER LA RICERCA

Da un secolo, oltre.

LA RETTRICE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull'autonomia universitaria;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTA la legge 5 giugno 2025, n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e, in particolare, la previsione di cui all'art. 1-bis che ha introdotto l'articolo 22-ter (incarichi di ricerca) all'interno della Legge 240/2010;

VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con decreto rettorale 30 novembre 2018, n. 1680;

ATTESA la necessità di emanare il Regolamento per disciplinare le modalità di selezione degli incarichi di ricerca introdotti dall'art. 22-ter della Legge 240/2010 e il relativo regime giuridico;

VISTO il parere reso dal Comitato tecnico amministrativo nella seduta del 10 luglio 2025;

VISTO il parere reso dalla Commissione affari generali e normativi nella seduta dell'11 luglio 2025;

VISTE le delibere adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 15 e 25 luglio 2025, con le quali è stato approvato il "*Regolamento per la disciplina degli incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240*";

DECRETA

1. di emanare il "*Regolamento per la disciplina degli incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240*", nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La Rettrice
Alessandra Petrucci



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI RICERCA DI CUI ALL'ART.
22-ter DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei Ricercatori, dei principi del Codice etico dell'Ateneo e della Human Resource Strategy for Research e secondo le disposizioni legislative e ministeriali vigenti, l'Università di Firenze può conferire "*incarichi di ricerca*" ai sensi dell'art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010 n. 240 finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione, sotto la supervisione di un tutor, di giovani laureati.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di ricerca e il relativo regime giuridico.

Articolo 2

Contratto

1. Gli incarichi di ricerca sono conferiti con un contratto di diritto privato.
2. Gli incarichi di ricerca non configurano in alcun modo un rapporto di tipo subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 3

Durata

1. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni ed enti diversi, ha una durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
2. Il termine massimo di cui al comma 1 è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Gli incarichi di ricerca finanziati su progetti soggetti a "portabilità" (ad es., ERC, FIS) hanno durata pari a dodici mesi, eventualmente rinnovabili.
4. Ai fini della durata complessiva dell'incarico di ricerca, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli incarichi di ricerca, nonché delle posizioni di cui agli articoli 22 (contratti di ricerca) e 22-bis (incarichi post-doc), nonché dei contratti di cui all'art. 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e

con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 4

Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Il trattamento economico degli incarichi di ricerca non può essere inferiore a quello minimo stabilito con decreto del Ministro ai sensi dell'art 22-ter, comma 5, della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
2. Importi superiori al minimo possono essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, con possibilità di deroga nei casi previsti dall'art. 15, comma 4, del presente regolamento.
3. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
4. L'Università degli Studi di Firenze provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile contro terzi.

Articolo 5

Finanziamento

1. Il finanziamento per gli incarichi di ricerca di cui al presente regolamento può derivare:
 - a) da fondi interni, inclusi quelli non soggetti a rendicontazione;
 - b) da fondi esterni, derivanti da:
 - i) convenzioni e accordi stipulati dai Dipartimenti con enti pubblici o privati;
 - ii) progetti di ricerca finanziati da enti pubblici o privati nazionali, regionali, europei o internazionali.
2. La spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di ricerca, nonché degli incarichi post-doc di cui all'art 22-bis della legge n. 240/2010 non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 (nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79) e per la stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), (nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79) come risultante dai bilanci approvati.
3. Il limite di spesa di cui al comma 2 non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), punto i), qualora si tratti di soggetti privati, questi ultimi

versano la somma corrispondente al costo dell'incarico di ricerca in un'unica soluzione o secondo le modalità stabilite dalla convenzione o dall'accordo. Qualora non sia versata la somma corrispondente al costo del contratto in un'unica soluzione, il finanziatore esterno privato deve offrire idonea garanzia.

Articolo 6 **Incompatibilità e ulteriori incarichi**

1. Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
2. Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
3. Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con i contratti di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, con gli incarichi post-doc di cui all'art. 22-ter della L. 240/2010 e con i contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010 e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.
4. Il titolare di incarico di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del Consiglio del Dipartimento, su parere motivato del tutor dell'incarico, previa verifica che tale attività sia:
 - a) compatibile e comunque non pregiudizievole per lo svolgimento dell'attività prevista per l'incarico di ricerca;
 - b) non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta;
 - c) compatibile con i vincoli contrattuali e con le regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore.

Articolo 7 **Requisiti di ammissione**

1. Gli incarichi di ricerca possono essere conferiti esclusivamente a coloro che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Per i titoli di studio conseguiti all'estero l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani è verificata dalla Commissione giudicatrice e dal responsabile scientifico del progetto di ricerca competitivo nei casi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del presente regolamento, ai soli fini della partecipazione alla specifica selezione o del conferimento diretto.
3. I requisiti di accesso devono essere posseduti dai candidati, pena l'esclusione, alla data:
 - a) di scadenza del bando di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del presente regolamento,
 - b) di scadenza dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse, nel caso di conferimento diretto di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del presente regolamento.
4. Sono esclusi dalle procedure di selezione e dal conferimento dell'incarico:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto

equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

- b) coloro che hanno fruito di contratti di Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
 - c) coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto bandito;
 - d) coloro che hanno un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore generale, o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
5. Le esclusioni dalla selezione sono disposte, in qualunque momento della procedura, con motivato decreto del Direttore del Dipartimento che ha bandito la selezione o con Decreto rettorale nelle ipotesi di cui all'art.9, comma 2, del presente regolamento e comunicate agli interessati. Avverso il provvedimento di esclusione, i candidati possono presentare richiesta motivata di riesame all'organo che ha emanato il provvedimento entro il termine perentorio di dieci giorni, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze.

Articolo 8

Procedure di attivazione

1. Gli incarichi di ricerca possono essere conferiti:

- a) a seguito della pubblicazione di **bandi di selezione** che prevedano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione;
- b) con una procedura di **conferimento diretto** mediante avvisi pubblicati nel sito internet di Ateneo, ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati, nel caso in cui il finanziamento provenga da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi;
- c) **ricependo i risultati di una procedura di selezione effettuata da un ente esterno o nell'ambito di un'azione MSCA**, nel caso di fondi provenienti da programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri, qualora sia previsto che l'Università di Firenze sia l'università ospitante del vincitore, purché la selezione effettuata avvenga tramite procedura competitiva adeguatamente documentata che assicuri la qualità e la natura scientifica della selezione.

Articolo 9

Bandi di selezione

- 1. L'attivazione delle selezioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del presente regolamento è deliberata dal Consiglio del Dipartimento e disposta con Decreto del Direttore.
- 2. Nelle ipotesi in cui sia necessaria una gestione amministrativa centralizzata delle procedure di reclutamento, l'attivazione della selezione può essere disposta con Decreto Rettorale, previa delibera degli Organi di governo di Ateneo.
- 3. Le delibere di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono indicare:
 - a. il numero di posti per i quali viene deliberata la procedura;

- b. il programma di ricerca cui è collegato l'incarico contenente informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni attribuite al titolare;
 - c. il tutor che supervisionerà l'attività del titolare dell'incarico di ricerca;
 - d. il gruppo scientifico disciplinare;
 - e. uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f. i requisiti di accesso;
 - g. i criteri di valutazione e i relativi punteggi massimi;
 - h. la sede di svolgimento dell'attività;
 - i. il trattamento economico e previdenziale dell'incarico di ricerca;
 - j. la data di decorrenza e la durata dell'incarico (minimo 12 e massimo 36 mesi);
 - k. la data dell'eventuale colloquio;
 - l. le fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico e, nei casi previsti, il CUP.
4. Il bando di selezione deve contenere le indicazioni previste dalla delibera di attivazione, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, che non possono essere inferiori a 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo, e informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale attribuito ai titolari.
5. Il bando di selezione è reso pubblico sull'Albo Ufficiale e sul sito internet di Ateneo, sul sito del Ministero e sul sito europeo Euraxess.

Articolo 10 **Commissione giudicatrice**

1. I componenti della commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione per il conferimento degli incarichi di ricerca disciplinati dal presente regolamento sono designati dal Consiglio di Dipartimento che bandisce la selezione, dopo la scadenza del bando, su proposta del tutor.
2. Il Consiglio di Dipartimento può delegare la competenza di cui al comma 1 alla Giunta di Dipartimento come previsto dal Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti.
3. La commissione è nominata con decreto del Direttore del Dipartimento che ha bandito la selezione o con Decreto del Rettore nelle ipotesi di cui all'art.9, comma 2, del presente regolamento.
4. La commissione giudicatrice è composta da tre professori o ricercatori afferenti al gruppo scientifico disciplinare posto a bando, di cui almeno uno afferente, ove possibile, al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Il Consiglio di Dipartimento indica altresì il nominativo di un membro supplente. Della commissione fa parte il tutor e almeno un professore di ruolo. La commissione può essere integrata da un rappresentante dell'eventuale ente finanziatore.
5. Nella composizione della commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.
6. Non possono far parte della commissione coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale.

Articolo 11

Lavori della Commissione

1. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione decorre il termine perentorio di quindici giorni di cui all'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Direttore del Dipartimento di eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei soggetti sottoposti a valutazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui al primo periodo, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il Direttore del Dipartimento si esprime sull'istanza entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.
2. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate. Esse producono effetto solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del Direttore del Dipartimento. Le eventuali modifiche dello stato giuridico e del settore scientifico-disciplinare di afferenza intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
3. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. I commissari, in qualità di incaricati al trattamento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegnano mediante dichiarazione esplicita a rispettare le vigenti norme relative alla protezione dei dati personali.
4. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore, e non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità.
5. Per il funzionamento delle commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Firenze. I commissari sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse tra di loro e con i candidati.
6. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
7. Nella prima seduta la commissione giudicatrice, preso atto dei punteggi massimi stabiliti dal bando, predetermina i criteri per la valutazione.

Articolo 12

Valutazione

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca oggetto della selezione. La valutazione può essere integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.
2. La commissione giudicatrice procede alla valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio.
3. Nel caso in cui il bando preveda lo svolgimento di un colloquio, la commissione ha a disposizione 100 punti di cui 60 attribuibili a titoli, pubblicazioni e curriculum del candidato e 40 punti al

colloquio.

4. I punti sono attribuiti secondo i criteri determinati nel bando. Il bando definisce, altresì, i punteggi minimi che i candidati devono conseguire nella valutazione dei titoli o nel colloquio per essere considerati idonei.
5. Per i bandi che prevedono il colloquio, questo può essere effettuato anche con modalità a distanza attraverso idonei supporti informatici, secondo quanto previsto dalle Linee guida di Ateneo per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche, purché sia riconosciuta con certezza l'identità del candidato e siano garantiti il corretto svolgimento e la pubblicità della prova.
6. La valutazione dei titoli deve in ogni caso precedere il colloquio e i risultati di tale valutazione devono essere resi noti ai candidati prima del suo svolgimento.
7. La commissione, una volta conclusa la valutazione dei titoli e l'eventuale colloquio con relativa attribuzione di punteggio, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo.
8. La commissione, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati, formula una graduatoria e individua il vincitore della selezione.
9. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato più giovane d'età, e, a parità di età, al candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i candidati partecipanti alla selezione.
10. In caso di rinuncia del vincitore o revoca dell'incarico, se espressamente previsto dal bando, i posti resisi disponibili possono essere assegnati ai candidati idonei collocati in posizione utile nella graduatoria, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente regolamento.

Articolo 13

Pubblicità e trasparenza del procedimento di selezione

1. La commissione comunica gli esiti della valutazione mediante apposito verbale, al Direttore del Dipartimento o al Rettore nelle ipotesi di cui all'art. 9 comma 2 del presente regolamento, che, verificata la relativa regolarità, li approva entro trenta giorni con decreto da pubblicare sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo.
2. La pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo ufficiale costituisce notifica agli interessati dell'esito della selezione.
3. Avverso il decreto di approvazione degli atti è ammesso reclamo al Direttore del Dipartimento o al Rettore nelle ipotesi di cui all'art. 9, comma 2, del presente regolamento, entro 10 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione.

Articolo 14

Conferimento diretto

1. L'attivazione della procedura di conferimento diretto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) del presente Regolamento è deliberata dal Consiglio di Dipartimento interessato, su richiesta del responsabile scientifico del progetto di ricerca.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento di cui al comma 2 deve indicare:
 - a. il numero di posti per i quali è previsto il conferimento diretto dell'incarico;

- b. l'identificazione del Bando/Call che ha finanziato il progetto di ricerca competitivo su cui graverà il costo dell'incarico;
- c. il CUP del progetto;
- d. le informazioni dettagliate sulle specifiche attività da attribuire al titolare dell'incarico di ricerca;
- e. il responsabile scientifico del progetto di ricerca che, in qualità di tutor, supervisionerà l'attività del titolare dell'incarico di ricerca;
- f. il gruppo scientifico disciplinare;
- g. uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- h. la sede di svolgimento dell'attività;
- i. il trattamento economico e previdenziale dell'incarico di ricerca;
- j. la data di decorrenza e la durata dell'incarico (minimo 12 e massimo 36 mesi);

- 3. L'avviso di conferimento diretto dell'incarico deve contenere le indicazioni previste dalla delibera di attivazione e deve essere pubblicato sul sito di Ateneo per almeno 10 giorni.
- 4. Trovano applicazione le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Firenze. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati.
- 5. Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il responsabile scientifico del progetto di ricerca trasmette al Direttore del Dipartimento il verbale con l'indicazione dei candidati che hanno presentato la manifestazione di interesse, esprimendo per ciascun candidato un motivato giudizio di idoneità/non idoneità allo svolgimento del progetto di ricerca, in relazione al profilo scientifico-professionale di ciascuno ed indicando il candidato a cui attribuire l'incarico.
- 6. Della decisione di conferimento diretto è data notizia con pubblicazione del decreto del Direttore del Dipartimento sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo.
- 7. La pubblicazione del decreto di conferimento diretto sull'Albo ufficiale costituisce notifica agli interessati dell'esito della procedura.

Articolo 15 ***Vincitori di programmi di alta qualificazione***

- 1. Nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), l'Università può stipulare incarichi di ricerca con i vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri, che prevedano a seguito di valutazione l'identificazione del beneficiario e una contrattualizzazione presso l'Università ospitante.
- 2. Nei casi di cui al comma 1, la stipula del contratto può essere effettuata senza espletare la selezione, recependo i risultati della selezione effettuata dall'ente erogatore del finanziamento o nell'ambito di un'azione MSCA, purché svolta attraverso una procedura competitiva adeguatamente documentata e che assicuri la qualità e la natura scientifica della selezione.
- 3. Ai fini della contrattualizzazione del vincitore è necessario che il Dipartimento ospitante abbia deliberato la fattibilità del progetto e l'attivazione dell'incarico di ricerca per il ricercatore

selezionato.

4. Fermo restando il trattamento economico minimo di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento, gli incarichi di ricerca attribuiti ai vincitori di programmi di alta qualificazione di cui al presente articolo possono prevedere, nel caso in cui l'importo sia stabilito dall'ente finanziatore, un trattamento economico superiore all'importo massimo deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 ***Stipula del contratto***

1. La data di decorrenza degli incarichi di ricerca è stabilita al 1° giorno di ogni mese dell'anno.
2. Il Dipartimento presso il quale si svolge l'attività di ricerca provvede a convocare il vincitore della selezione, il destinatario del conferimento diretto dell'incarico, o il vincitore di programmi di alta qualificazione di cui all'art 15 del presente regolamento, al fine di procedere alla stipula del contratto che regola la collaborazione all'attività di ricerca, secondo lo schema tipo di Ateneo.
3. Dopo la stipula del contratto, il Dipartimento deve darne tempestiva comunicazione alle competenti Aree Dirigenziali per i conseguenti adempimenti.
4. L'erogazione del compenso avviene a cura degli Uffici competenti in rate mensili.

Articolo 17 ***Relazioni sull'attività di ricerca***

1. Alla conclusione dell'incarico, il titolare dello stesso deve presentare al Dipartimento di afferenza una relazione finale sull'attività svolta nell'ambito del progetto e sui risultati raggiunti.
2. Il tutor, esaminata la relazione finale del titolare dell'incarico, redige una breve relazione sull'attività svolta e la consegna al Direttore del Dipartimento che ne dà comunicazione al Consiglio.

Articolo 18 ***Rinnovo***

1. Gli incarichi di ricerca sono rinnovabili per un periodo non inferiore a un anno e alle stesse condizioni del contratto originario.
2. La richiesta di rinnovo deve essere presentata dal tutor al Direttore del Dipartimento in cui si svolge la ricerca due mesi prima della scadenza dell'incarico.
3. Il rinnovo è subordinato ad una positiva valutazione da parte del tutor dell'attività svolta dal titolare dell'incarico, oltre che all'effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.
4. La proposta di rinnovo del contratto è deliberata dal Consiglio del Dipartimento. La delibera deve contenere:
 - a) i motivi di carattere scientifico che determinano l'esigenza del rinnovo;
 - b) la valutazione positiva dell'attività di ricerca svolta sulla base della relazione finale predisposta dal titolare dell'incarico di ricerca;

c) l'identificazione delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del rinnovo dell'incarico di ricerca;

d) la presa d'atto dell'avvenuta acquisizione del consenso dell'interessato.

5. Il rinnovo è disposto con decreto del Direttore del Dipartimento sede della ricerca.

6. La durata massima dell'incarico di ricerca, compresi eventuali rinnovi, non può essere superiore a tre anni, anche non continuativi.

Articolo 19

Sospensione del contratto

1. L'attività di ricerca deve essere sospesa per maternità. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

2. Durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, o da altra Cassa previdenziale, è integrata fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per incarico di ricerca su fondi a carico dell'Ateneo.

3. Il periodo di sospensione obbligatoria per maternità viene recuperato alla naturale scadenza del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. L'attività di ricerca può essere sospesa per malattia grave o per gravi motivi familiari. In tali casi i periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il docente responsabile e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.

5. In materia di congedo per malattia trova applicazione l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

6. I provvedimenti di sospensione sono disposti dal Direttore del Dipartimento sede della ricerca.

Articolo 20

Risoluzione del contratto

1. Qualora il titolare dell'incarico di ricerca non prosegua l'attività prevista dal programma di ricerca senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, su motivata richiesta del tutor e con delibera del Consiglio del Dipartimento, può essere disposta la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c.

2. I provvedimenti di risoluzione sono disposti dal Direttore del Dipartimento sede della ricerca.

3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

Articolo 21

Recesso del titolare dell'incarico di ricerca

1. Il titolare dell'incarico di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto, con almeno quindici giorni di preavviso da dare al Direttore del Dipartimento e al tutor.

2. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del corrispettivo rapportata al periodo di mancato preavviso.

Articolo 22

Diritti di proprietà industriale e intellettuale

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal titolare di incarico di ricerca sono regolati in conformità alla normativa vigente, al Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca ed eventualmente in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università ed Enti coinvolti.
2. Il titolare di incarico di ricerca assegnatario di borse finanziate da soggetti esterni all'Ateneo, prende visione e accetta le previsioni relative alla proprietà intellettuale e industriale contenute nella convenzione tra Università e l'ente finanziatore. Resta fermo il diritto morale inalienabile del titolare di incarico di ricerca ad essere riconosciuto autore o inventore.
3. Il titolare di incarico di ricerca è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.
4. Al titolare di incarico di ricerca è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati.
5. I diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi all'invenzione o creazione conseguita dal titolare di incarico di ricerca nell'esecuzione della propria attività di ricerca spettano all'Ateneo, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini stabiliti dalla legge e dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 23

Norme finali

1. Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore, ai sensi dell'art. 51 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, il giorno successivo alla pubblicazione.
2. L'uso del maschile nell'intero testo del regolamento non ha carattere discriminatorio, ma risponde solo a esigenze di chiarezza e semplificazione nella redazione del testo.